

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI**  
**E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**  
Direzione generale della motorizzazione  
e della sicurezza del trasporto terrestre

Prot. n. 01/M368

Roma, 2 gennaio 2003

**OGGETTO: Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni.**

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione di strutture portamoto su autocaravan già in circolazione.

In merito, fermo restando quanto già stabilito con la circolare n. 1906/4120 - MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto segue.

L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, **fissa o amovibile**, successivamente alla prima immatricolazione, è consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che prevede tale tipo di struttura sin dall'origine.

La visita e prova effettuata dell'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'art. 78 del Codice della strada, è finalizzata a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del  $\pm 5\%$  rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione è a totale carico dell'utente del veicolo.

Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento già omologato con portamoto e la seguente annotazione: "*Lunghezza massima con portamoto = mm .....*"

IL CAPO DIPARTIMENTO  
dott. ing. Amedeo Fumero

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI**  
**E IL TRASPORTO INTERMODALE**  
**Direzione generale per la motorizzazione**  
**Divisione 2**

Prot. n. 69402/08/03

Roma, 2 settembre 2008

**OGGETTO: Strutture portabagagli.**

Come è noto, con le circolari n. 2522/4332-D.C. IV n. B103 del 27.11.1998 <sup>(1)</sup> n. 1906/4120-B41 del 6.5.1999 e n. 01/M368 del 2.1.2003 sono state indicate, per gli autocaravan già in circolazione, le condizioni di ammissibilità e le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di strutture portamoto.

Nel confermare i contenuti delle richiamate disposizioni, con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE <sup>(4)</sup> e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali "portamoto".

Nel merito, si osserva, preliminarmente, che le citate direttive comunitarie prevedono, tra l'altro, la possibilità di omologare i portabagagli quale entità tecniche indipendenti.

I portabagagli omologati sono contraddistinti dalla prescritta marcatura (numero di omologazione CE, proceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione) e sono accompagnati dalle istruzioni di montaggio.

L'installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti **non comporta** l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "*portamoto*" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE <sup>(4)</sup> e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente.

Si pregano le Direzioni Generali Territoriali di assicurare la diffusione della presente nota agli Uffici coordinati.

IL DIRETTORE GENERALE  
arch. Maurizio Vitelli